

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 gennaio 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2023, n. 28.

Disposizioni in materia di disciplina e gestione delle tasse automobilistiche regionali. (24R00390) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2023, n. 29.

Nuova disciplina regionale delle attività trasfusionali e della produzione di farmaci emoderivati. Abrogazione della legge regionale 23 novembre 2009, n. 41. (24R00391) Pag. 6

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2024, n. 4.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di hate speech. (24R00335) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2024, n. 5.

Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà. (24R00336) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2024, n. 6.

Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave). (24R00337) Pag. 15


REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2024, n. 15.

Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale. (24R00305) Pag. 16

REGOLAMENTO REGIONALE 31 maggio 2024, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5 «Regolamento di attuazione del Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)». (24R00306) Pag. 21





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2023, n. 28.

Disposizioni in materia di disciplina e gestione delle tasse automobilistiche regionali.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 57 del 27 dicembre 2023)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Oggetto e finalità*

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo n. 28 gennaio 2008, n. 13 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche), e ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), disciplina e gestisce la tassa automobilistica regionale, entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale.

Art. 2.*Misura delle tasse automobilistiche*

1. La tassa automobilistica si applica secondo il tariffario unico nazionale vigente, fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge.

2. Alla riscossione delle tasse automobilistiche non si applicano arrotondamenti.

3. La tassa di circolazione è dovuta in misura fissa per anno solare e non ne è ammesso il rimborso, fatto salvo il caso di doppio pagamento, di pagamento eccedente il dovuto o di pagamento effettuato per categoria di veicolo errata, qualora l'ammontare del rimborso superi l'importo minimo stabilito dalla normativa regionale vigente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'importo della tassa per le targhe prova è fissata in:

a) euro 180 per gli autoveicoli;

b) euro 30 per i motoveicoli e per i ciclomotori.

5. Per i veicoli tassati in base alla portata, aventi massa complessiva fino a sei tonnellate, la tassa automobilistica è versata in un'unica soluzione, per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° febbraio, dal 1° giugno e dal 1° ottobre.

6. Per i veicoli di cui al comma 5, il primo pagamento a seguito di immatricolazione, o successivo al termine di un regime di esenzione, è corrisposto per un periodo su-

periore a otto mesi e fino alla scadenza di maggio, settembre o gennaio immediatamente successiva agli otto mesi predetti.

7. Il fermo amministrativo disposto ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non esonera dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

8. Entro il 10 novembre di ogni anno la Regione può rideterminare, con propria legge, gli importi delle tasse automobilistiche, a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, in misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli stessi importi vigenti ai sensi del comma 1. Qualora la Regione non provveda entro il termine predetto, si intende prorogata la tariffa vigente.

Art. 3.*Archivio regionale delle tasse automobilistiche*

1. L'archivio regionale delle tasse automobilistiche, di seguito denominato archivio, è costituito dall'elenco dei veicoli e dei rimorchi intestati a persone fisiche o giuridiche residenti in Valle d'Aosta o da esse utilizzati a titolo di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine.

2. Nell'archivio sono riportate, per ciascun veicolo, le informazioni inerenti:

a) ai dati tecnici dei veicoli necessari alla determinazione della tassa, quali importo, scadenza, periodo di validità, eventuali riduzioni ed esenzioni;

b) alla corretta identificazione del soggetto passivo del tributo;

c) alla corretta notificazione degli atti impositivi emanati dall'Amministrazione regionale;

d) ai versamenti eseguiti.

3. La Giunta regionale può affidare la gestione e l'aggiornamento dell'archivio a soggetti terzi, con procedure ad evidenza pubblica e modalità da definire in apposita convenzione che preveda, inoltre, la prestazione di idonee garanzie.

4. In coerenza con le finalità di cui all'art. 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 dicembre 2019, n. 157, le attività di gestione, controllo e aggiornamento dell'archivio possono essere svolte dalla Regione in cooperazione con il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), previa sottoscrizione di apposito accordo.

5. L'accordo di cui al comma 4 è adottato dalla Giunta regionale, nell'ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 19 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'accordo può riguardare:

a) la gestione dell'archivio e l'integrazione con il sistema informativo del pubblico registro di cui all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124/2019;



b) l'assistenza ai contribuenti delle tasse automobilistiche e l'attività istruttoria relativa a istanze, richieste e altre comunicazioni degli stessi;

c) la cooperazione per il contrasto all'evasione fiscale in materia di tributi sui veicoli.

6. Il soggetto terzo incaricato può essere collegato in via telematica con l'archivio.

Art. 4.

Modalità di pagamento

1. La riscossione della tassa automobilistica, versata in autoliquidazione dai contribuenti residenti in Valle d'Aosta, avviene tramite la piattaforma di incasso PagoPA, connessa al Nodo dei Pagamenti-SPC costituito ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, sulla quale sono abilitati i diversi prestatori di servizi di pagamento.

Art. 5.

Gestione

1. Per le attività di gestione delle tasse automobilistiche è responsabile la struttura regionale competente in materia di tributi, di seguito denominata struttura competente.

2. La Giunta regionale può affidare, in tutto o in parte, a soggetti terzi le attività inerenti alla gestione delle tasse automobilistiche, con procedure ad evidenza pubblica e modalità da definire in apposita convenzione che preveda, inoltre, la prestazione di idonee garanzie.

3. Per la gestione delle tasse automobilistiche, in coerenza con le finalità di cui all'art. 51 del decreto-legge n. 124/2019, la Giunta regionale può avvalersi, in tutto o in parte, di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, tramite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 19/2007.

4. La Giunta regionale può affidare il servizio di assistenza ai contribuenti, per gli adempimenti connessi all'assolvimento delle tasse automobilistiche, ai soggetti, presenti sul territorio regionale, autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), abilitati alla riscossione della tassa automobilistica.

Art. 6.

Soggettività passiva e accertamento del tributo

1. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal PRA per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e per i rimanenti veicoli.

2. L'accertamento della tassa consiste nella verifica della rispondenza dell'importo versato a quello dovuto e nel rispetto delle scadenze di pagamento, sulla base dei dati ricavati dall'archivio.

3. La struttura competente, anche tramite i soggetti incaricati della gestione dell'archivio, accerta il regolare pagamento delle tasse.

4. L'accertamento è svolto anche sulla base delle segnalazioni pervenute dagli organi istituzionalmente preposti al controllo, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. Ai fini dell'accertamento delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o fatto costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti di cui al comma 1 deve essere trascritto o annotato nei pubblici registri. Le predette registrazioni hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7.

6. Quanto risulta dalle trascrizioni o annotazioni nei pubblici registri di eventi relativi a periodi d'imposta oggetto di atti impositivi divenuti definitivi produce i propri effetti per gli anni d'imposta per i quali è ancora possibile il versamento della tassa attraverso il ravvedimento operoso.

7. La perdita del possesso annotata al PRA mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà produce i suoi effetti dalla data dell'annotazione stessa e l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.

8. In caso di mancata trascrizione o annotazione nei pubblici registri degli atti o dei fatti di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 1 restano tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali.

9. Con riferimento agli atti di data certa, per i quali la legge non prevede la possibilità di annotazione nei pubblici registri, è consentito l'aggiornamento dell'archivio tributario, secondo le modalità stabilite dall'art. 94, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 285/1992.


Art. 7.

Recupero del tributo non versato

1. Per recupero si intende la procedura amministrativa finalizzata alla riscossione della tassa non assolta, a seguito delle verifiche eseguite dalla struttura competente, direttamente o tramite terzi incaricati.

2. Ai fini del recupero, la struttura competente invia al contribuente, nei termini di legge, l'avviso di accertamento corredato dal bollettino PagoPA per il versamento di quanto dovuto. Tale avviso può essere preceduto da comunicazioni a carattere informale inviate al contribuente al fine di invitarlo a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti.

3. L'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica è contestuale all'irrogazione delle sanzioni e può anche essere effettuato mediante diretta iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).



Art. 8.

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni relative al pagamento delle tasse si osservano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel decreto legislativo n. 472/1997 e nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. La struttura competente non procede all'irrogazione delle previste sanzioni qualora il mancato o non corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria sia da imputare a errori di aggiornamento degli archivi informatici o al versamento effettuato a favore di Regione non competente all'incasso.

Art. 9.

Esenzioni e agevolazioni

1. Le esenzioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), sono gestite dalla struttura competente.

2. Sono, inoltre, esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche:

a) i veicoli destinati al trasporto di persone bisognose di cure mediche, purché le modifiche strutturali dei veicoli stessi siano riportati sulla carta di circolazione;

b) i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione incendi;

c) i veicoli di proprietà dell'Amministrazione regionale o i veicoli dei quali la stessa sia utilizzatrice a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, inclusi quelli concessi in comodato d'uso agli enti locali;

d) i veicoli di proprietà degli enti locali o da essi utilizzati a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, destinati a uso esclusivo della polizia locale, nonché i veicoli di proprietà della Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, o da essa utilizzati a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, destinati a uso esclusivo degli ispettori metrici nell'esercizio delle loro funzioni;

e) i veicoli non circolanti, di proprietà degli istituti scolastici ed educativi, utilizzati a fini didattici.

3. I veicoli aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate sono esentati dalla tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'art. 6, commi 22-bis, 22-ter e 22-quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000).

4. Ai sensi dell'art. 82, comma 7, del decreto legislativo n. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento della tassa

automobilistica di proprietà gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA o per i veicoli da essi utilizzati a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine.

5. Il beneficio di cui al comma 4 è riconosciuto ai soggetti interessati dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata della documentazione attestante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza.

6. I beneficiari dell'esenzione di cui al comma 4 sono tenuti a comunicare alla struttura competente ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

7. I veicoli elettrici nuovi sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per ulteriori tre anni rispetto a quelli previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 39/1953.

8. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli di cui al comma 7, anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di ingresso nel territorio regionale del veicolo e il termine dell'ultima annualità esente.

9. L'ulteriore esenzione di cui al comma 7 decade, a fare data dal giorno di emissione dell'atto impositivo, qualora l'intestatario del veicolo elettrico sia soggetto passivo per un debito d'imposta relativo alle tasse automobilistiche oggetto di atti impositivi divenuti definitivi.

10. L'agevolazione di cui all'art. 63, comma 1-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è riconosciuta anche ai veicoli iscritti nel Registro italiano veicoli storici (RIVS), nel Registro ACI Storico e nei registri di enti e associazioni di comprovata esperienza in materia, con almeno una sede nel territorio della Regione, che abbiano, fra i propri scopi statutari, la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio automobilistico e motociclistico.

11. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 10 gli intestatari dei veicoli iscritti nei medesimi registri devono presentare apposita istanza alla struttura competente.


Art. 10.

Rimborso tassa automobilistica

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di rimborso della tassa automobilistica versata e non dovuta nel caso di:

a) doppio versamento effettuato dal medesimo soggetto, in relazione allo stesso veicolo;

b) versamento effettuato in misura eccedente rispetto a quella dovuta;



c) versamento non dovuto da parte del soggetto che richiede il rimborso.

2. Per i pagamenti della tassa per i quali non è scaduto il termine per il rimborso previsto dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, il contribuente che ha effettuato l'annotazione al PRA della cessazione della circolazione per rottamazione, nel periodo in corso di validità della tassa automobilistica versata, può richiedere il rimborso per il periodo nel quale non ha goduto del possesso del veicolo, purché questo sia pari ad almeno un quadrimestre. Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso. In caso di pagamento tardivo, in data posteriore alla rottamazione, è dovuto solo il rateo che decorre dall'inizio dell'ultimo periodo d'imposta fino al termine del mese in cui è avvenuta la rottamazione, purché il periodo non goduto sia pari ad almeno un quadrimestre. In caso contrario, il pagamento è dovuto per l'intero periodo d'imposta.

Art. 11.

Interruzione dell'obbligo di pagamento per i soggetti autorizzati al commercio di veicoli

1. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei soggetti che ne fanno professionalmente regolare commercio.

2. Al fine dell'interruzione di cui al comma 1, i soggetti autorizzati, o abilitati al commercio per la rivendita dei veicoli, sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati, secondo le modalità indicate dall'art. 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione delle aree depresse), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 marzo 1995, n. 85. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa versata e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.

3. Ai fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati, o abilitati, al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi a noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 285/1992, da uso di terzi a uso proprio.

4. Per effetto dell'avvenuta trascrizione di cui al comma 2 entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 953/1982 risultano pienamente adempiti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo art. 5.

5. L'interruzione è revocata se il veicolo è posto in circolazione mentre è ancora destinato alla rivendita, salvo i casi di circolazione con targa di prova.

6. Per i veicoli acquistati per la rivendita con data del contratto di compravendita a partire dal 1° gennaio 2024 non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 953/1982.

7. L'acquisto, con le modalità di cui al comma 2, di veicoli in esenzione dal pagamento della tassa comporta il proseguimento del regime di interruzione dell'obbligo di pagamento.

Art. 12.

Radiazione d'ufficio per soggetti particolari

1. Fatte salve le procedure previste dall'art. 96 del decreto legislativo n. 285/1992, al fine di migliorare la qualità delle banche dati come previsto dall'art. 51, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 dicembre 2019, n. 157, la struttura competente può chiedere al Conservatore del PRA la cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal PRA dei veicoli per i quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il mezzo è intestato a un soggetto defunto o certificato irreperibile da oltre dieci anni o a una società estinta o cessata, anche a seguito della chiusura della procedura concorsuale;

b) risulti omesso il pagamento della tassa automobilistica, o della tassa fissa di circolazione per i veicoli ultratrentennali, per almeno un triennio specificatamente individuato dalla struttura competente;

c) nessuna formalità sia stata annotata al PRA diversa dal fermo amministrativo annotato dall'agente della riscossione;


d) il veicolo risulti non coperto dalla polizza assicurativa per la responsabilità civile (R.C. Auto) nel triennio individuato.

2. Eventuali annotazioni di procedure di fermo amministrativo di cui al comma 1, lettera c), non precludono la radiazione d'ufficio per i veicoli intestati a un soggetto defunto o irreperibile da oltre dieci anni, o intestati a una società che risulti cessata o estinta.

3. La struttura competente procede ai controlli tramite il soggetto gestore del PRA e dell'archivio e pubblica i dati personali necessari all'identificazione dei mezzi, in particolare la targa e l'intestazione al PRA, per i quali intende attivare la procedura della radiazione d'ufficio nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) nonché sul sito istituzionale della Regione. Ai soggetti interessati dalla procedura di radiazione, se individuabili, la struttura competente invia la comunicazione di avvio del procedimento della cancellazione d'ufficio.

4. I soggetti interessati possono proporre, mediante apposita istanza da presentare alla struttura competente, opposizione all'avvio del procedimento per la cancellazione d'ufficio, avvenuto mediante la pubblicazione di cui al comma 3, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR. Entro lo stesso termine, i soggetti interessati possono chiedere l'interruzione della procedura di cancellazione d'ufficio con apposita domanda alla quale sono allegate le ricevute relative:

a) al pagamento delle tasse automobilistiche dovute per il triennio di cui al comma 1, lettera b); a tal fine non è ammesso il ravvedimento operoso e resta ferma l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997, nella misura del 30 per cento della tassa dovuta;



b) al versamento della polizza RC Auto per l'anno in corso.

5. In alternativa a quanto previsto dal comma 4, i soggetti interessati possono produrre la documentazione attestante uno dei seguenti requisiti:

a) il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per una o più annualità riferite al triennio di cui al comma 1, lettera b);

b) la vendita del veicolo o altri eventi che ne hanno comportato la perdita del possesso.

6. Decorso il termine di sessanta giorni senza che sia stata presentata opposizione, la struttura competente trasmette l'elenco dei veicoli da radiare al soggetto di cui al comma 3 ai fini della cancellazione dal PRA.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino al periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X del decreto legislativo n. 117/2017, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, si applicano agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024. Dalla medesima data, il titolo II della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), e l'art. 12 della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), sono abrogati. Le disposizioni previste per i veicoli a basso impatto ambientale dall'art. 62-ter della legge regionale n. 9/2008 continuano a trovare applicazione fino al termine del periodo di esenzione stabilito dal comma 1 del medesimo art. 62-ter.

4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa statale vigente.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. La minore entrata derivante dall'applicazione dell'art. 11, comma 6, è determinata in annui 10.000 euro, a decorrere dall'anno 2024.

2. La minore entrata di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico allo stato di previsione

dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nel titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi ed altre entrate correnti).

3. La minore entrata di cui al comma 1 trova copertura nei medesimi bilanci mediante la maggiore entrata, di pari importo, derivante dalla modifica in aumento del tariffario, di cui all'art. 2, comma 4, iscritta al titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati).

4. A partire dagli esercizi successivi al 2026, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale della Regione sono determinati al netto della minore entrata di cui al comma 1.

5. Le minori entrate conseguenti alle abrogazioni di cui all'art. 13, comma 3, fanno carico allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nel titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), e trovano compensazione nelle maggiori entrate di pari importo derivanti dall'applicazione dell'art. 2, iscritte in entrambi i bilanci nei medesimi titolo e Tipologia.

6. Le maggiori spese previste dagli articoli 3, commi 3 e 4, 5, commi 2, 3 e 4, 7, comma 2 e 10, pari, complessivamente, a euro 235.000 a decorrere dal 2024, fanno carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), titolo 1 (Spese correnti), e trovano compensazione nella riduzione di spese già iscritte negli stessi bilanci ai sensi della normativa abrogata dall'art. 14, comma 3, per il medesimo scopo e nei medesimi Missione, Programma e Titolo.

7. A decorrere dal 2027 l'onere di cui al comma 6 troverà copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e titolo e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

8. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 21 dicembre 2023

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

24R00390



LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2023, n. 29.

Nuova disciplina regionale delle attività trasfusionali e della produzione di farmaci emoderivati. Abrogazione della legge regionale 23 novembre 2009, n. 41.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 2 del 9 gennaio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale vigente, detta disposizioni in materia di attività trasfusionali regionali, allo scopo di conseguire le seguenti finalità:

a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;

b) un'efficace tutela della salute della collettività, attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione e alla trasfusione del sangue;

c) lo sviluppo sul territorio della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici e oncologici, del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e dei trapianti.

2. La presente legge disciplina, in particolare, l'organizzazione delle attività trasfusionali regionali, le quali si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti, nonché sulla produzione di farmaci emoderivati.

Art. 2.

*Livelli essenziali di assistenza
in materia di attività trasfusionale regionale*

1. L'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) eroga in materia di attività trasfusionali quanto previsto in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) dalla normativa statale e regionale vigente e, a tal fine, è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con le associazioni e le federazioni di donatori di sangue presenti nel territorio regionale.

2. Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i costi relativi alle attività trasfusionali regionali, rientranti nei LEA, sono a carico della Regione.

Art. 3.

Rete trasfusionale regionale

1. La rete trasfusionale regionale garantisce l'erogazione dei LEA in materia di attività trasfusionali ed è costituita:

a) dalla struttura dell'Azienda USL competente in materia di attività trasfusionali, che svolge anche le funzioni di Struttura regionale di coordinamento (SRC) di cui all'art. 7;

b) dalle sedi di raccolta periferiche gestite direttamente dalla struttura dell'Azienda USL competente in materia di attività trasfusionali;

c) dalle unità di raccolta, anche mobili, gestite dalle associazioni e federazioni di cui all'art. 8;

d) dalla struttura regionale competente in materia di assistenza ospedaliera;

e) dalla commissione per la programmazione regionale in materia di attività trasfusionali di cui all'art. 4;

f) dal comitato regionale tecnico-consulativo in materia di attività trasfusionali di cui all'art. 5;

g) dalle associazioni e federazioni regionali di donatori di sangue di cui all'art. 8;

h) dal comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale (COBUS) di cui all'art. 17, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati).

Art. 4.

*Commissione per la programmazione regionale
in materia di attività trasfusionali*

1. La commissione per la programmazione regionale in materia di attività trasfusionali, di seguito denominata commissione, costituita presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità, è nominata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza ospedaliera ed è composta:

a) dai membri del comitato regionale tecnico-consulativo in materia di attività trasfusionali di cui all'art. 5;

b) da tre rappresentanti per ogni associazione e federazione regionale di donatori di sangue individuate ai sensi dell'art. 8 o, in caso di necessità, da loro delegati.


2. La commissione è integralmente rinominata in caso di sostituzione di uno o più rappresentanti delle associazioni e delle federazioni di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. Nell'ambito degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale di cui all'art. 6, la commissione:

a) acquisisce i dati sulla raccolta del sangue donato nella regione;

b) formula pareri ed eventuali proposte emendative in merito al Piano pluriennale sangue e plasma, di cui all'art. 6, comma 1, definito dal comitato di cui all'art. 5;

c) esprime pareri e formula proposte in merito all'organizzazione della raccolta del sangue, in particolare per regolamentare l'afflusso dei donatori nelle sedi e nelle unità di raccolta, anche per far fronte a situazioni di emergenza;



d) definisce, in accordo con la SRC di cui all'art. 7, il Programma annuale di autosufficienza regionale di cui all'art. 6, comma 1, con particolare riferimento agli obiettivi annuali promozionali, di reclutamento di nuovi donatori e di partecipazione alla pianificazione della raccolta di sangue ed emoderivati, che le associazioni e le federazioni regionali di cui all'art. 8 si impegnano a raggiungere;

e) svolge attività consultiva nelle materie di cui all'art. 1.

4. La commissione si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione dell'assessore regionale competente in materia di sanità, che la presiede, o su motivata richiesta di almeno quattro componenti.

5. Il presidente della commissione può convocare, in occasione delle sedute della commissione, dirigenti regionali e dell'Azienda USL competenti nelle materie collegate a quelle sottoposte all'esame della commissione stessa.

6. La commissione è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la commissione si avvale della collaborazione della struttura regionale competente in materia di assistenza ospedaliera, che, a tal fine, mette a disposizione i locali, le attrezzature e il personale necessari.

8. Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Per quanto non disposto dal presente articolo, la commissione può adottare un proprio regolamento per la disciplina delle modalità del suo funzionamento.

Art. 5.

Comitato regionale tecnico-consultivo in materia di attività trasfusionali

1. Il comitato regionale tecnico-consultivo in materia di attività trasfusionali, di seguito denominato comitato, costituito presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità, è nominato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza ospedaliera ed è composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di sanità, o suo delegato, che la presiede;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza ospedaliera, o suo delegato;

c) dal direttore sanitario dell'Azienda USL, o suo delegato;

d) dal direttore della struttura dell'Azienda USL competente in materia di attività trasfusionali, o suo delegato;

e) dal direttore della struttura dell'Azienda USL competente in materia di farmacia, o suo delegato;

f) dal direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, o suo delegato.

2. Il comitato:

a) definisce il Piano pluriennale sangue e plasma di cui all'art. 6, sentita la commissione di cui all'art. 4;

b) formula pareri ed eventuali proposte emendative in merito ai criteri e alle modalità per la concessione dei contributi individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 10, comma 2;

c) esprime parere vincolante in merito alla concessione dei contributi regionali di cui all'art. 10;

d) formula pareri ed eventuali proposte emendative in merito al recepimento di Accordi Stato-Regioni nelle materie oggetto della presente legge, tenuto conto delle conseguenti ricadute sul sistema sanitario regionale;

e) svolge ogni altra attività consultiva e propositiva nelle materie di cui all'art. 1.

3. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del presidente, o su motivata richiesta di almeno due componenti.

4. Il presidente del comitato può convocare, in occasione delle sedute del comitato, dirigenti regionali e dell'Azienda USL competenti nelle materie collegate a quelle sottoposte all'esame del comitato stesso.

5. Il comitato è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il comitato si avvale della collaborazione della struttura regionale competente in materia di assistenza ospedaliera, che, a tal fine, mette a disposizione i locali, le attrezzature e il personale necessari.

7. Ai membri del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Per quanto non disposto dal presente articolo, il comitato può adottare un proprio regolamento per la disciplina delle modalità del suo funzionamento.

Art. 6.

Programmazione sanitaria regionale in materia di attività trasfusionali

1. La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza regionale e statale di sangue ed emoderivati attraverso la definizione del Piano pluriennale sangue e plasma e del Programma annuale di autosufficienza regionale.

2. La Giunta regionale, su proposta del dirigente competente in materia di assistenza ospedaliera, approva ogni tre anni, con propria deliberazione, il Piano pluriennale sangue e plasma di cui al comma 1, definito dal comitato di cui all'art. 5, sentita la commissione di cui all'art. 4.


3. La Giunta regionale, su proposta del dirigente competente in materia di assistenza ospedaliera, approva, con propria deliberazione, il Programma annuale di autosufficienza regionale di cui al comma 1, predisposto dalla SRC di cui all'art. 7 e definito in accordo con la commissione di cui all'art. 4.

Art. 7.

Struttura regionale di coordinamento

1. La Struttura regionale di coordinamento (SRC), incaricata presso la struttura dell'Azienda USL competente in materia di attività trasfusionali, svolge le seguenti funzioni:

a) coordinamento del sistema sangue regionale in tutti gli ambiti definiti dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali, al fine di garantire il costante perseguimento degli obiettivi per l'autosufficienza integrata regionale e interregionale;



b) omogeneizzazione dei livelli di qualità, sicurezza, standardizzazione e contributo al perseguimento dell'appropriatezza in medicina trasfusionale su tutto il territorio regionale;

c) supporto alla programmazione regionale delle attività trasfusionali, conformemente alle disposizioni e alle linee di indirizzo regionali, nonché alla normativa statale e alle indicazioni tecniche e alle linee guida condivise a livello statale, con la definizione, per l'anno successivo, del Programma annuale di autosufficienza regionale di cui all'art. 6;

d) coordinamento a livello regionale:

1) dell'attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, conformemente ai programmi annuali per l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, di concerto con le associazioni e le federazioni regionali dei donatori di sangue;

2) dell'attività di scambi e compensazione con le SRC di altre Regioni, compresa la stipula delle relative convenzioni;

3) dell'attività relativa ai rapporti disciplinati da apposite convenzioni con le associazioni e le federazioni regionali dei donatori;

4) della promozione della donazione volontaria, anonima, non remunerata e consapevole del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche, inclusa la donazione del sangue da cordone ombelicale, in collaborazione con le associazioni e le federazioni regionali dei donatori operanti sul territorio regionale;

5) della gestione del sistema informativo regionale delle attività trasfusionali e dei relativi flussi intraregionali scambiati con il Centro Nazionale Sangue (CNS) istituito con decreto del Ministro della salute 26 aprile 2007 (Istituzione del Centro Nazionale Sangue), in raccordo con il Sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA) istituito con decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007 (Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali), stabilendo modalità e termini di rilevazione e trasmissione delle informazioni nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa statale vigente in materia di rilevazione dei flussi informativi.

Art. 8.

Associazioni e federazioni regionali di donatori volontari di sangue

1. Le associazioni e le federazioni regionali di donatori volontari di sangue concorrono al perseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario regionale, attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori.

2. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 1 quelle i cui statuti perseguono le finalità previste dal decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007 (Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue) nonché dalla vigente normativa, regionale e statale, in materia di organizzazioni di volontariato e che siano iscritte nel relativo registro, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 9.

Quote di rimborso regionali per le attività svolte dalle associazioni e federazioni regionali

1. Al fine di compensare i minori introiti associativi e i maggiori costi organizzativi determinati dalle peculiarità della dimensione demografica e morfologica della Valle d'Aosta e di promuoverne l'attività, è riconosciuto un incremento del 10 per cento delle quote di rimborso stabilite da disposizioni statali per le attività associative e per le attività di raccolta svolte dalle associazioni e dalle federazioni regionali di cui all'art. 8 a favore dell'Azienda USL. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, gli importi così definiti.

Art. 10.

Contributi regionali

1. Allo scopo di sostenere e favorire l'attività svolta nel territorio regionale per la promozione, il dono e la tutela del donatore, la Regione concede, nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti a bilancio, contributi a favore delle associazioni e delle federazioni regionali di cui all'art. 8 per la realizzazione di attività aggiuntive, a supporto esclusivo del sistema trasfusionale regionale, individuate in specifici progetti relativi al raggiungimento dell'autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti e medicinali plasma derivati, all'approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori.

2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sentito il comitato di cui all'art. 5, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione delle domande e la documentazione da allegare al fine dell'erogazione dei contributi medesimi, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dei contributi di cui al presente articolo.

3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza ospedaliera verifica l'ammissibilità delle domande e, previo parere favorevole del comitato di cui all'art. 5, concede il contributo di cui al presente articolo, determinandone l'ammontare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base dei criteri e delle modalità definiti ai sensi del comma 2.

4. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.


Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale competente in materia di assistenza ospedaliera nomina i membri degli organi di cui agli articoli 4 e 5.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

3. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa statale in materia di attività trasfusionali. In particolare, ai fini della presente legge, valgono le definizioni di cui all'Allegato 1 alla legge n. 219/2005.



Art. 12.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 23 novembre 2009, n. 41 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione degli emoderivati).

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 9 è determinato in euro 10.000 a decorrere dall'anno 2024.

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 10 è determinato in euro 35.000 a decorrere dall'anno 2024.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti) per euro 10.000 a decorrere dall'anno 2024 e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e Governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali), titolo 1 (Spese correnti) per euro 10.000 a decorrere dall'anno 2024.

4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della l.r. 30/2009, fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti) per euro 35.000 a decorrere dall'anno 2024.

5. A decorrere dall'anno 2027 l'onere di cui ai commi 1 e 2 farà carico e troverà copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e titolo e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Rideterminazione del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente

1. In applicazione del comma 3 dell'art. 13, il finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente a valere sui LEA previsto dall'art. 22, comma 3, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), è incrementato di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 dicembre 2023

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

24R00391

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2024, n. 4.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di hate speech.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 S2 del 14 marzo 2024*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. La regione, nel rispetto dei principi e dei valori della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione e dello Statuto, promuove e sostiene interventi a carattere educativo e formativo diretti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di *hate speech* o discorsi d'odio.

2. Gli interventi previsti al comma 1 sono finalizzati:

a) al rispetto della dignità della persona, al contrasto di ogni forma di discriminazione, alla valorizzazione delle diversità, all'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet, alla cultura della legalità democratica;



b) alla tutela dell'integrità psicofisica e al sostegno, anche legale, delle vittime dei fenomeni di *hate speech*;

c) alla costruzione di una comunità responsabile e consapevole nella quale gli autori e gli spettatori di *hate speech* sono coinvolti in progetti di recupero e restituzione sociale.

3. La regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, promuove la stipulazione di accordi e intese con i soggetti istituzionali che operano sul territorio per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di *hate speech*.

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini della presente legge, per *hate speech* o discorso d'odio, di seguito denominato *hate speech*, si intende:

a) l'utilizzo di contenuti o espressioni mirati a propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, politici o fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, sulle condizioni personali e sociali o sulle opinioni espresse;

b) la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale, anche mediante la rete internet, i *social network* o altre piattaforme telematiche che fomentano l'intolleranza, gli etnocentrismi, gli abusi e le molestie, utilizzando epiteti, pregiudizi, stereotipi e ingiurie che stigmatizzano e insultano.

Art. 3.

Piano triennale regionale degli interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno di *hate speech*

1. Il Consiglio regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, e in coerenza con i principi e le finalità di cui all'art. 1, approva il piano triennale regionale degli interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno di *hate speech*, di seguito denominato Piano.

2. Il Piano definisce:

a) gli obiettivi e le azioni da perseguire per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di *hate speech*, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti che, a vario titolo, ricoprono un ruolo educativo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, delle istituzioni pubbliche e degli enti e associazioni del terzo settore;

b) le priorità e i criteri per la loro realizzazione;

c) le modalità e gli strumenti per il monitoraggio del fenomeno;

d) i soggetti pubblici e privati coinvolti;

e) le modalità di composizione e di funzionamento dei centri specializzati *hate speech* e degli sportelli di ascolto di cui all'art. 4 e ne promuove la costituzione al fine di assicurare su tutto il territorio regionale il sostegno psicofisico e legale alle vittime;

3. Il Piano prevede:

a) i criteri per circoscrivere il fenomeno dell'*hate speech*, in particolare fra le nuove generazioni, salvaguardando la libera manifestazione del pensiero;

b) la promozione di studi e ricerche sugli aspetti sociali e culturali dell'*hate speech*, sulle attività di prevenzione e repressione e sulle strategie di contrasto realizzate a livello nazionale, europeo e internazionale;

c) la promozione dello scambio di buone prassi per la prevenzione e il contrasto dell'*hate speech*;

d) la promozione di programmi di assistenza, protezione e reinserimento delle vittime di *hate speech* sui *social network*, anche mediante progetti personalizzati;

e) la promozione di progetti finalizzati all'inclusione e alla responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti di *hate speech* anche attraverso attività di recupero che coinvolgono le vittime, in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le aziende sanitarie regionali, i servizi sociali ed educativi, le associazioni di prevenzione e contrasto dell'*hate speech* attive sul territorio, nonché, previa convenzione, con le forze dell'ordine e i tribunali, attraverso gli uffici esecuzione penale esterna per l'istituto della messa alla prova;

f) la promozione di attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), degli operatori sociali e della comunicazione, finalizzate all'acquisizione di competenze specifiche in materia di contrasto all'*hate speech* e di corretto utilizzo delle piattaforme *social*;

g) l'organizzazione di apposite campagne di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno dell'*hate speech* e sull'uso responsabile dei *social media*;

h) la promozione, in ambito scolastico e formativo, di ruoli attivi degli studenti, anche secondo i principi dell'educazione tra pari;

i) lo sviluppo di una rete tra le istituzioni e le associazioni attive nel campo della prevenzione e del contrasto dell'*hate speech*;

l) la promozione di percorsi di formazione di *counter speech* o contro-narrazione;


m) la promozione di campagne informative relative ai codici di condotta e *standard* di responsabilità sociale e morale adottate per specifiche categorie di soggetti, quali, in particolare, giornalisti, politici e amministratori pubblici.

4. Gli interventi e le azioni previsti dal Piano sono realizzati in coordinamento con quelli previsti dalla legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), dalla legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale) e dalla legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo).

Art. 4.

Centri specializzati «*hate speech*»

1. Nella Città metropolitana di Torino e in ciascuna provincia è istituito almeno un centro di sostegno specializzato quale punto di ascolto e luogo fisico di accoglienza, per fornire sostegno psicologico e legale alle vittime di *hate speech*, nonché supporto al riutilizzo consapevole dei *social media*.



2. I centri possono articolarsi in più sportelli di ascolto, anche telematici, sul territorio di riferimento, al fine di assicurare una capillare diffusione degli interventi.

3. I centri di cui al comma 1:

a) devono essere istituiti anche presso i centri anti-violenza iscritti all'albo regionale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 4/2016 e i nodi territoriali della rete antidiscriminazione previsti dalla legge regionale n. 5/2016;

b) possono essere istituiti anche presso i comuni singoli e associati, gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), gli enti e le associazioni del terzo settore, anche in forma consorziata, operanti nel settore del sostegno e aiuto delle vittime di violenza, nonché presso gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, previa intesa, in collaborazione con i punti di ascolto interni agli stessi.

4. La regione promuove la stipulazione, da parte dei centri, di accordi operativi territoriali e di protocolli che assicurano il raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e con i soggetti pubblici e privati che si occupano della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di *hate speech*.

5. La regione promuove, altresì, la costituzione di una rete territoriale tra i centri di cui al comma 1 e la coordina, anche tramite la costituzione di un Tavolo di coordinamento permanente regionale sul fenomeno dell'*hate speech* quale sede di confronto, scambio di informazioni e condivisione di esperienze.

6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità organizzative e di lavoro del Tavolo, il cui supporto amministrativo viene assicurato dalla struttura regionale competente in materia.

7. Il Tavolo, nell'esercizio delle proprie funzioni si raccorda con altri organismi già attivi su materie analoghe, disciplinati da leggi regionali.

Art. 5.

Attività ed azioni

1. La regione sostiene i progetti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dei comuni singoli e associati, degli enti e associazioni del terzo settore, delle associazioni più rappresentative delle diverse fedi religiose, di altri soggetti pubblici e privati, finalizzati a contrastare ogni espressione di incitamento all'odio, al razzismo e alla discriminazione attraverso specifiche attività didattiche di educazione alla cittadinanza, alla promozione dell'integrazione e della multiculturalità, al rispetto e alla convivenza civile, nonché di gestione dei conflitti, di alfabetizzazione digitale, di educazione all'uso consapevole di internet, di prevenzione e contrasto del cyberbullismo e dell'uso della rete a fini violenti.

2. La Giunta regionale approva i criteri per l'emanazione di un bando annuale per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1.

3. La regione promuove la definizione di un codice di comportamento, in collaborazione con istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile, mirato a prevenire espressioni o comportamenti volti a diffondere, fomentare o propagandare l'odio e la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità o sulle condizioni personali e sociali.

4. Il codice di cui al comma 3 è inviato a tutti gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, al fine di una sua più ampia diffusione tra studenti e insegnanti.

Art. 6.

Attività di monitoraggio

1. La regione, allo scopo di acquisire gli elementi conoscitivi e le migliori pratiche per assicurare la più efficace attuazione della legge, realizza un sistema di monitoraggio dei risultati ottenuti nell'ambito degli interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di *hate speech*.

2. Le modalità e gli strumenti per il monitoraggio di cui al comma 1 sono stabilite dal Piano ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c).

Art. 7.

Norma finanziaria

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 200.000,00 in spesa corrente, di cui euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse iscritte nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

2. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziati annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 12 marzo 2024

CIRIO

(Omissis).

24R00335



LEGGE REGIONALE 14 marzo 2024, n. 5.

Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11S2 del 14 marzo 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), promuove l'amministrazione condivisa, stimolando la realizzazione di forme di collaborazione tra i cittadini singoli e associati, gli enti locali e loro forme associative, la Regione e i suoi enti strumentali.

2. Le forme di collaborazione di cui al comma 1 sono finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni materiali e immateriali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future, per i quali i cittadini si attivano per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione.

3. Per quanto riguarda i beni immateriali, le attività rientranti nell'ambito della presente legge sono configurabili quali forme di sperimentazioni sociali.

4. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge:

a) disciplina l'amministrazione condivisa e sostiene l'impegno dei cittadini nello svolgimento di attività di interesse generale, favorendo il pieno sviluppo della persona, il pluralismo e l'attuazione dei principi di eguaglianza e di solidarietà sociale;

b) implementa i livelli di cittadinanza attiva, promuovendo un modello di *welfare* generativo basato sulla collaborazione e cooperazione sinergica tra cittadini e amministrazione;

c) prevede percorsi formativi idonei a diffondere la cultura della collaborazione civica e a favorire la qualificazione professionale degli operatori della pubblica amministrazione allo scopo di implementare l'attuazione

di un modello di tutela dell'interesse pubblico capillare ed efficiente e di assicurare l'effettiva sensibilizzazione e conoscenza del modello di amministrazione condivisa;

d) istituisce, sul sito istituzionale della Regione, una sezione denominata «Amministrazione condivisa», ove sono raccolte le iniziative e le esperienze di amministrazione condivisa realizzate sulla base della presente legge;

e) individua principi generali per l'adozione del regolamento tipo regionale avente ad oggetto la disciplina delle forme di collaborazione tra gli enti locali, l'amministrazione regionale e i cittadini;

f) istituisce un elenco regionale telematico dei regolamenti degli enti locali che promuovono progetti di amministrazione condivisa;

g) prevede disposizioni per l'attribuzione di vantaggi economici o altre forme di sostegno nell'ambito del patto di collaborazione;

h) accompagna e promuove attività di partecipazione dei cittadini nella cura, nella rigenerazione e nella gestione condivisa dei beni strumentali ai servizi essenziali per i diritti delle persone anche attraverso attività di micro mecenatismo e di finanziamento collettivo;

i) organizza e promuove la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sul tema rivolte alla cittadinanza.

5. L'amministrazione condivisa, secondo le modalità disciplinate dalla presente legge, costituisce strumento di attuazione e promozione dei diritti sociali sul territorio regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, 3, 4 e 5 dello Statuto.

6. Per le finalità di cui al comma 5, la presente legge fornisce alla Regione gli strumenti per la realizzazione di politiche ispirate alla collaborazione tra cittadini e amministrazione, nelle materie di sua competenza, in vista della più ampia garanzia del benessere della persona e della comunità regionale.

7. Le attività di amministrazione condivisa concorrono alla formazione del bilancio sociale.

Art. 2.

Definizioni


1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e amministrazione di condividere risorse, capacità, progettualità e responsabilità nell'interesse generale;

b) autogestione: forme di gestione autonoma delle attività di interesse generale, senza scopo di lucro, da stabilire nell'ambito dei patti di collaborazione, svolte dalla cittadinanza e dalle realtà attive, che hanno requisiti di trasparenza e finalità sociale;

c) attività d'interesse generale: le attività, definite come tali ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, svolte senza scopo di lucro aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) beni strumentali ai servizi essenziali per i diritti delle persone: beni comuni, materiali e immateriali, funzionali al benessere individuale e collettivo per i quali le



amministrazioni e i cittadini si attivano per garantirne la fruizione e gestione collettiva, nell'ottica della più ampia tutela dei diritti e del benessere della persona;

e) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, definiscono con i cittadini le forme di svolgimento di attività di interesse generale, ivi compresi interventi di cura, di rigenerazione, di valorizzazione e di gestione condivisa di beni strumentali ai servizi essenziali per i diritti delle persone;

f) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni con caratteri di inclusività e integrazione;

g) rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;

h) gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica, nonché interventi qualificabili come sperimentazioni sociali, come definite dall'art. 2, comma 1, punto 10) del regolamento UE 24 giugno 2021, n. 2021/1057/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo *plus* (FSE+) e che abroga il regolamento UE n. 1296/2013).

Art. 3.

Amministrazione condivisa

1. Le politiche regionali sono improntate alla collaborazione civica tra cittadini e enti locali per lo svolgimento di attività d'interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa.

2. Le attività di interesse generale sono valutate e misurate con modalità e criteri predeterminati dai soggetti di cui al comma 1, tenendo conto in particolare degli obiettivi perseguiti, dei risultati ottenuti, delle risorse disponibili e utilizzate, nonché del valore pubblico, sociale, culturale, ambientale, estetico ed economico prodotto.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la realizzazione di azioni di amministrazione condivisa mediante la stipulazione del patto di collaborazione tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 1.

4. Le azioni di amministrazione condivisa hanno ad oggetto tutte le attività d'interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), nonché la sfera di attività individuate all'art. 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.).

Art. 4.

Cittadini

1. L'amministrazione condivisa dei beni comuni, intesa quale strumento per il pieno sviluppo della persona, è aperta a chiunque, cittadino singolo o associato, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. La partecipazione di gruppi informali avviene tramite l'individuazione di un referente e l'adozione di meccanismi decisionali a carattere democratico.

Art. 5.

Formazione

1. La Regione promuove e organizza percorsi formativi, anche esperienziali, per i dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1 mediante forme di collaborazione con le associazioni di rappresentanza degli enti locali, allo scopo di diffondere la cultura della collaborazione civica, sviluppare le competenze necessarie per l'amministrazione condivisa, promuovere le buone pratiche e accompagnare la costruzione di nuovi percorsi sul territorio regionale.

2. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, informata la commissione consiliare competente, definisce, ai sensi della normativa vigente in materia di formazione, i criteri per la definizione dei programmi dei corsi e le modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 6.

Monitoraggio dei dati sull'amministrazione condivisa

1. La Regione istituisce, sul proprio sito istituzionale, una sezione denominata «Amministrazione condivisa».

2. La Regione stipula intese con gli enti locali al fine di rendere conoscibile, accessibile e riutilizzabile la più ampia quantità del patrimonio informativo acquisito in materia di amministrazione condivisa.

3. Per raggiungere l'obiettivo di cui al comma 2, la Regione istituisce un sistema di monitoraggio e di valutazione dei progetti attivati dagli enti locali al fine di verificare l'omogenea diffusione dello strumento dell'amministrazione condivisa sul territorio regionale.

Art. 7.


Regolamento tipo regionale

1. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, il regolamento tipo regionale sull'amministrazione condivisa a uso degli enti locali, in conformità ai seguenti principi:

a) collaborazione tra amministrazione e cittadini diretta allo svolgimento di attività d'interesse generale;

b) garanzia, da parte dell'amministrazione, dell'autonomia civica e della massima trasparenza, intesa come piena conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate;

c) valorizzazione della responsabilità dell'amministrazione e dei cittadini, quale presupposto necessario per il conseguimento di risultati utili e misurabili;



d) inclusività e apertura alla partecipazione dei cittadini interessati per l'individuazione di interventi di amministrazione condivisa, consentendo la presentazione di proposte ovvero di contribuire ad attività già in corso;

e) sostenibilità delle decisioni assunte nell'ambito del rapporto di collaborazione, che non ingenerano oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili;

f) proporzionalità tra le effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e gli adempimenti richiesti, adeguatezza delle forme di collaborazione alle esigenze di tutela e differenziazione;

g) informalità della relazione tra amministrazione e cittadini, improntando i procedimenti alla massima semplificazione amministrativa e allo snellimento delle procedure, con il rispetto di specifiche formalità solo quando espressamente previste dalla legge e, comunque, nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;

h) riconoscimento delle comunità locali quali soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione;

i) creazione di modelli di gestione organizzati sulla base di principi di cooperazione, inclusione, collaborazione e condivisione, con l'obiettivo del benessere, della fruibilità, della sostenibilità e della capacità di generare relazioni per la comunità;

l) elaborazione e diffusione di rapporti periodici sull'andamento delle esperienze di amministrazione condivisa, ai quali contribuiscono le comunità di cittadini attivi, nonché realizzazione di scambi di esperienze con altre amministrazioni, anche estere, che hanno adottato regolamenti analoghi.

2. Il regolamento prevede quali elementi essenziali:

a) l'individuazione del dettaglio delle attività oggetto di amministrazione condivisa;

b) la disciplina delle procedure per la definizione e la stipulazione del patto di collaborazione;

c) la definizione dei criteri di valutazione delle proposte di gestione di beni e servizi oggetto di amministrazione condivisa;

d) criteri e modalità di fruizione pubblica del bene comune affidato;

e) casi e motivi di revoca ed interruzione delle collaborazioni attivate.

3. Il regolamento è approvato previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali.

4. Il regolamento costituisce atto di indirizzo per gli enti che intendono avviare percorsi di amministrazione condivisa, che definisce gli elementi essenziali.

5. In attuazione dell'art. 1, comma 1, la Regione adotta un proprio regolamento per disciplinare le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione regionale finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni, di proprietà della Regione, degli enti strumentali e delle società da essa controllate, nonché appartenenti al demanio statale in gestione alla Regione ai sensi della normativa statale e regionale vigente, avviate per iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione regionale.

Art. 8.

*Patto di collaborazione
e attribuzione di vantaggi economici*

1. Il patto di collaborazione è concluso ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990.

2. Il patto di collaborazione viene stipulato tra i soggetti di cui all'art. 1 e prevede:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;

b) la durata della collaborazione;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) la definizione di strumenti di coordinamento, Governo e partecipazione;

e) le forme assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi;

f) le forme di sostegno messe a disposizione dagli enti locali;

g) le misure di pubblicità del patto, di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti;

h) l'eventuale comodato d'uso gratuito dei beni strumentali e dei materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di cura e gestione collaborativa, con modalità tali da favorirne il riuso;

i) le modalità di soluzione informale delle controversie che possano insorgere durante la vita del patto;

m) i casi e i motivi di risoluzione o sospensione del patto, comprese le penalità per l'inosservanza delle clausole in esso contenute;

n) i casi e le modalità di recesso unilaterale;

o) le modalità di rimodulazione del patto.

3. Il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di rimborsi delle spese vive, vantaggi economici o altre misure di sostegno e i vantaggi attribuiti sono di carattere simbolico, non monetario e non assumono in alcun modo carattere remunerativo.


4. I patti di collaborazione possono prevedere, nel rispetto della normativa vigente:

a) l'utilizzo di beni immobili per lo svolgimento delle attività dei soggetti interessati;

b) agevolazioni di carattere economico, in particolare mediante la compensazione tra gli oneri dovuti all'amministrazione per l'uso di beni immobili e il valore economico ragionevolmente attribuito ai servizi offerti a titolo gratuito dai cittadini attivi;

c) l'onere a carico dell'amministrazione di spese relative a utenze, alla manutenzione di beni immobili ovvero alle coperture assicurative;

d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo nonché la fornitura di specifici servizi, rientranti nelle proprie funzioni caratteristiche ed espressamente individuati nel patto di collaborazione, necessari alla realizzazione delle attività previste dallo stesso;



e) esenzioni e agevolazioni in materia di tributi propri nel rispetto della normativa, attraverso l'assunzione dei relativi atti che ne documentano la sostenibilità.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b) e c) non possono riguardare beni immobili interessati da occupazione senza titolo nei cinque anni precedenti alla stipula del relativo patto di collaborazione, fatta eccezione tassativa per i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati al recupero e al riutilizzo a fini sociali nel rispetto della normativa statale vigente.

Art. 9.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di diffusione dello strumento giuridico dell'amministrazione condivisa di beni comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a) un quadro complessivo dei comuni piemontesi che hanno attivato forme di amministrazione condivisa;

b) i progetti di cura complessivamente gestiti ed il numero di cittadini coinvolti nelle sperimentazioni.

3. Le relazioni documentano, inoltre, gli effetti degli strumenti di amministrazione condivisa fornendo, in particolare, sulla base dei dati disponibili, una stima del contributo ai progetti di riqualificazione urbana.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 2024

p. CIRIO
il Vice Presidente
CAROSSO

(Omissis).

24R00336

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2024, n. 6.

Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11S2 del 14 marzo 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 23/2016

1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è inserito il seguente:

«4-bis. In considerazione delle caratteristiche ed esigenze dei comparti estrattivi di cui al comma 4, la Giunta regionale, al fine di consentire gli approfondimenti e le specifiche valutazioni riferite a singoli comparti, può adottare il PRAE per stralci successivi relativi a specifici comparti.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 23/2016

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2016 è inserita la seguente:

«d-bis) l'adozione del PRAE in via definitiva, di cui alla lettera d), può avvenire per stralci successivi relativi a specifici comparti;».

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 2024

p. CIRIO
Il Vice Presidente
CAROSSO

(Omissis).

24R00337



REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2024, n. 15.

Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovra-comunale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 33 del 12 agosto 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto, finalità e definizioni

1. Al fine di dettare disposizioni uniformi sotto il profilo urbanistico e di perseguire l'ordinato assetto del territorio regionale, la presente legge disciplina, secondo la normativa statale ed europea, i criteri, gli indirizzi e le modalità per la localizzazione di nuovi insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, anche a seguito di trasferimento della relativa sede operativa, nonché di insediamenti logistici esistenti il cui ampliamento ne determina la rilevanza sovracomunale, così come definiti al comma 2 e reca previsioni per la conseguente realizzazione di tali insediamenti nel rispetto, in particolare, della tutela dell'ambiente, incluso quello urbano, e della salute pubblica, nonché in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, altresì, in caso di ampliamento di insediamenti logistici aventi superficie operativa già superiore alla soglia di cui al primo periodo del comma 2.

2. Ai fini della presente legge, sono qualificati insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale le piattaforme logistiche non intermodali, i centri di magazzinaggio generale e simili, i centri di movimentazione di merci e prodotti, anche a supporto del commercio, e i depositi di merci o veicoli che, anche a seguito di ampliamento, interessano una superficie operativa superiore ai tre ettari rientrano, altresì, tra gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale quelli per l'esercizio delle attività di logistica o autotrasporto di merci e prodotti localizzati in aree la cui destinazione d'uso è sempre oggetto di specifica previsione nel Piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) che superino la soglia di cui al primo periodo del presente comma.

3. Nella definizione di superficie operativa di cui al comma 2 rientrano i capannoni, i magazzini o i depositi, gli uffici, i piazzali e la viabilità interna, i parcheggi fun-

zionali all'attività di logistica, l'area ferroviaria o portuale, con esclusione delle aree verdi e delle aree di mitigazione e compensazione interne o esterne all'area di intervento.

4. Le aree nelle quali è verificata la sussistenza delle condizioni insediative per la localizzazione degli insediamenti di cui al comma 2 sono definite ambiti territoriali idonei.

5. La definizione degli ambiti territoriali di cui al comma 4 è effettuata dalle province nei rispettivi Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'art. 15 della legge regionale n. 12/2005, sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'art. 3 della presente legge, ed è periodicamente aggiornata, di norma ogni cinque anni, con le modalità semplificate di cui all'art. 17, comma 11, della legge regionale n. 12/2005, in base all'evoluzione delle dotazioni infrastrutturali ricadenti nel territorio provinciale e agli insediamenti realizzati in tali ambiti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alla Città metropolitana di Milano a seguito della rivalutazione delle indicazioni fornite sugli insediamenti logistici di portata sovracomunale dal Piano territoriale metropolitano (PTM) di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»»), effettuata dalla stessa città metropolitana ai sensi dell'art. 6, comma 5, secondo periodo, della presente legge.

6. La presente legge prevede, altresì, disposizioni:

a) per l'adeguamento della pianificazione territoriale provinciale e metropolitana, di cui alla legge regionale n. 12/2005 e alla legge regionale n. 32/2015, in riferimento agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale;

b) per l'approvazione degli interventi attuativi volti alla realizzazione degli insediamenti logistici di cui alla lettera a);

c) sulla procedura per conseguire, ove prescritta, l'intesa di co-pianificazione tra gli enti interessati, da attivare nelle more della definizione degli ambiti territoriali idonei per gli insediamenti di cui alla lettera a) e, una volta definiti tali ambiti, laddove localizzati in tutto o in parte all'esterno degli stessi ambiti.

Art. 2.

Pianificazione territoriale per gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale. Modifiche agli articoli 15, 18 e 20 della legge regionale n. 12/2005

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 1, comma 6, lettera a), della presente legge, alla legge regionale n. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7-*quater* dell'art. 15 sono aggiunti i seguenti:

«7-*quinquies*. Il PTCP, tenuto conto delle previsioni dei PGT assunte ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere e-*quinquies*) ed e-*sexies*), nonché dell'individuazione degli



ambiti della rigenerazione effettuata ai sensi dell'art. 8-*bis* della presente legge e sentita la conferenza di cui all'art. 16, definisce gli ambiti territoriali idonei destinati alla localizzazione e alla realizzazione degli insediamenti di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale recante «Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale». La definizione di tali ambiti è effettuata in conformità ai criteri e agli indirizzi deliberati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale medesima, nonché in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali. La variante al PTCP per la definizione degli ambiti territoriali idonei di cui al primo periodo non può essere effettuata con le modalità semplificate di cui all'art. 17, comma 11.

7-sexies. In tutti i casi in cui una proposta di variante al documento di piano, di piano attuativo in variante al documento di piano o di nuovo documento di piano, presentata ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere *e-quinquies*) ed *e-sexies*), destini un'area a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale prima della definizione degli ambiti territoriali idonei o, una volta definiti, in tutto o in parte all'esterno degli stessi, la provincia territorialmente interessata e la regione, per i rispettivi profili di competenza, ne valutano la compatibilità anche secondo i criteri e gli indirizzi regionali di cui all'art. 3 della legge regionale recante «Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale», sulla base degli esiti dell'intesa di co-pianificazione effettuata prima dell'adozione della variante al documento di piano, del piano attuativo in variante al documento di piano o del nuovo documento di piano e disciplinata ai sensi dell'art. 5 di tale legge regionale, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 8 dello stesso art. 5. La valutazione sulla compatibilità di cui al primo periodo del presente comma assume efficacia prescrittiva e prevalente, ai sensi dell'art. 18, comma 2, e dell'art. 20, comma 5-*bis*, sulla variante al documento di piano adottata, sul piano attuativo adottato in variante al documento di piano o sul nuovo documento di piano adottato, in riferimento alla destinazione logistica.

7-septies. In tutti i casi in cui una proposta di variante al documento di piano, di piano attuativo in variante al documento di piano o di nuovo documento di piano destini un'area a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale all'interno degli ambiti territoriali idonei definiti ai sensi del comma 7-*quinquies*, la provincia territorialmente interessata effettua la valutazione di compatibilità secondo quanto previsto all'art. 13, comma 5, e tale valutazione ha efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi del secondo periodo del comma 7-*sexies*.»;

b) dopo la lettera *c)* del comma 2 dell'art. 18 è inserita la seguente:

«*c-bis*) la definizione degli ambiti territoriali idonei alla localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, ai sensi della legge regionale recante «Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale» e, in particolare, del secondo periodo del comma 7-*sexies* dell'art. 15 della presente legge.»;

c) dopo il comma 5 dell'art. 20 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le valutazioni di compatibilità effettuate dalla regione sulla destinazione di aree a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale secondo quanto previ-

sto dall'art. 15, comma 7-*sexies*, della presente legge e dall'art. 2, comma 2, della legge regionale recante «Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale» hanno efficacia prescrittiva e prevalente.».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo, riferite alle province e ai rispettivi PTCP, si applicano anche alla Città metropolitana di Milano a seguito della rivalutazione delle indicazioni fornite dal PTM sugli insediamenti logistici di portata sovracomunale di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 32/2015, effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 5, secondo periodo, della presente legge.

Art. 3.

Principi direttivi per la localizzazione degli insediamenti di logistica di rilevanza sovracomunale

1. La giunta regionale stabilisce i criteri e gli indirizzi per la definizione degli ambiti territoriali idonei di cui all'art. 1, comma 4, sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) idoneità della localizzazione rispetto ai collegamenti al sistema di mobilità di scala provinciale, metropolitana, regionale, nazionale, oltre che alle reti TEN-T, anche in termini di verifica degli impatti sulla congestione e sulla sicurezza della rete viabilistica, e rispetto alla presenza di parcheggi funzionali all'attività logistica;

b) incidenza dell'intervento sulla politica regionale di riduzione del consumo di suolo anche rispetto all'applicazione delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 2, lettera *e-sexies*), e 51, comma 1, sesto periodo, della legge regionale n. 12/2005;

c) localizzazione prioritaria nelle aree dismesse, in quelle da rigenerare o da bonificare;

d) promozione della perequazione territoriale tra i comuni coinvolti;

e) sussistenza delle condizioni per la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione delle esternalità negative sul territorio e sull'ambiente;

f) salvaguardia della salute pubblica, degli ambiti e dei beni soggetti a tutela ambientale e paesaggistica, nonché dello sviluppo sostenibile, anche in ottica di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e considerazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico definiti nel PTCP e nel PTM ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 12/2005;

g) considerazione degli indirizzi eventualmente già contenuti nei PTCP e nel PTM;

h) considerazione degli insediamenti di logistica di rilevanza sovracomunale nel territorio provinciale o metropolitano, della presenza di *clusters* dedicati agli ambiti logistici e della relativa distribuzione sul territorio, del livello di operatività, del traffico indotto e delle criticità, anche in coerenza con gli obiettivi, con le strategie e con le azioni individuate dal programma regionale della mobilità e dei trasporti (PRMT);

i) differenziazione in base al livello di rilevanza dell'intervento e in riferimento alla dimensione dell'ambito;

j) ruolo dell'ambito rispetto al bacino potenziale da servire;



k) presenza di collegamenti con terminal intermodali e zone logistiche semplificate.

2. I criteri e gli indirizzi di cui al comma 1 costituiscono, altresì, parametri di riferimento per i pareri di cui all'art. 4, comma 3, e per le valutazioni di cui all'art. 5, comma 7.

Art. 4.

Disciplina per la realizzazione di interventi per gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale

1. A seguito dell'approvazione dei criteri e degli indirizzi regionali, di cui all'art. 3, e nelle more della definizione degli ambiti territoriali idonei di cui all'art. 1, comma 4, la regione e la città metropolitana o la provincia territorialmente interessata valutano, per i rispettivi profili di competenza, le proposte di piano attuativo, anche in variante al documento di piano, riferite agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, sulla base degli esiti della procedura di intesa di co-pianificazione di cui all'art. 5; tale procedura è attivata a seguito della presentazione della proposta di piano attuativo di cui all'art. 14, commi 1 e 5, della legge regionale n. 12/2005. L'intesa di cui al primo periodo è volta, alternativamente, a:

a) consentire la valutazione contestuale della proposta di piano attuativo conforme alle previsioni del PGT;

b) definire, in particolare, le condizioni e le prescrizioni da recepire, secondo i criteri e gli indirizzi regionali, nel piano attuativo in variante al PGT in riferimento alla relativa destinazione logistica, rispetto alle quali effettuare le conseguenti valutazioni di compatibilità, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 9, sul piano adottato dal comune.

2. La procedura per la valutazione effettuata in base agli esiti dell'intesa di co-pianificazione di cui al comma 1 si applica anche ai piani attuativi riferiti agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale localizzati, in tutto o in parte, all'esterno degli ambiti territoriali idonei, a seguito della definizione di tali ambiti da parte della provincia e della Città metropolitana di Milano.

3. In caso di interventi riferiti, anche solo in parte, agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale per i quali sia stata presentata, ai sensi dell'art. 97 della legge regionale n. 12/2005, istanza di avvio del procedimento allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), o sia stata presentata istanza ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), nelle more della definizione degli ambiti territoriali idonei di cui all'art. 1, comma 4, o per progetti localizzati, in tutto o in parte, all'esterno di tali ambiti a seguito della relativa definizione, in sede di conferenza di servizi la città metropolitana o la provincia territorialmente interessata esprime un parere sulla compatibilità dell'intervento logistico anche sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale in attuazione dell'art. 3 della presente legge. La regione esprime un parere sulla compatibilità dell'intervento logistico per i profili di rispettiva competenza in caso di aree che potrebbero comportare insediamenti logistici con superficie operativa superio-

re a venti ettari o di insediamenti localizzabili in ambiti territoriali interprovinciali, anche sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al primo periodo. Fermo restando quanto previsto all'art. 97, comma 3, della legge regionale n. 12/2005, non sono approvati i progetti riferiti a interventi per la realizzazione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità in base ai pareri di cui al presente comma.

4. Riguardo agli interventi logistici per i quali sia stata presentata istanza al SUAP o istanza ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, compresi in piani attuativi approvati a seguito di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo o ai sensi dell'art. 6, comma 11, gli enti di cui al primo e al secondo periodo del comma 3 verificano, nei casi ivi previsti, unicamente il recepimento di eventuali specifiche prescrizioni rese, per tali interventi, ai fini, rispettivamente, della sottoscrizione dell'intesa di co-pianificazione, di cui all'art. 5, o dell'approvazione dell'accordo di programma di cui allo stesso art. 6, comma 11.

5. In caso di istanze di avvio del procedimento al SUAP o all'autorità competente ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 per interventi riferiti agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale localizzati all'interno degli ambiti territoriali idonei di cui all'art. 1, comma 4, i pareri sulla compatibilità riguardo ai profili logistici dell'intervento di cui al comma 3 sono espressi ai sensi dell'art. 97, comma 3, della legge regionale n. 12/2005.

6. Con deliberazione della giunta regionale sono definite le modalità di coordinamento tra le procedure per le valutazioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle per le successive valutazioni ambientali, nonché, ove necessario, le modalità di coordinamento tra le altre procedure di cui ai precedenti commi.


7. In deroga a quanto stabilito all'art. 14, comma 1-bis, della legge regionale n. 12/2005, non è consentito attuare le previsioni stabilite dalla presente legge mediante ricorso al permesso di costruire convenzionato, anche laddove stabilito dal PGT.

8. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai piani attuativi conformi o in variante al piano delle regole.

Art. 5.

Disciplina dell'intesa di co-pianificazione

1. Il comune che intende approvare una variante al proprio documento di piano, un piano attuativo in variante al documento di piano o un nuovo documento di piano per destinare una o più aree a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale nei casi di cui all'art. 15, comma 7-sexies, della legge regionale n. 12/2005, come introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), della presente legge, è tenuto, dopo la pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 3, a indicare espressamente la rilevanza sovracomunale della destinazione logistica e ad attivare, prima dell'adozione della variante al documento di piano, del piano attuativo in variante al documento di piano o del nuovo documento di piano, la proce-



dura per la stipulazione di un'intesa di co-pianificazione con la regione e con la città metropolitana o la provincia territorialmente interessata ai sensi del comma 5; tale procedura può essere attivata anche da più comuni contestualmente interessati per i territori di rispettiva competenza. La procedura di cui al primo periodo si applica anche in caso di presentazione di una proposta di piano attuativo nei casi e ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2.

2. Ai fini dell'attivazione e dello svolgimento della procedura di cui al comma 1, il comune può avvalersi del supporto della provincia o della Città metropolitana di Milano.

3. La procedura di cui al comma 1 è attivata dal comune che, contestualmente, invia agli enti e ai soggetti di cui ai commi 5 e 6:

a) un documento descrittivo e motivato, avente ad oggetto la previsione urbanistica che intende adottare, recante l'indicazione puntuale dell'area o delle aree destinabili ad attività di logistica di rilevanza sovracomunale. In caso di piano attuativo il comune invia la relativa proposta presentata che, ove introduca una variante al documento di piano in riferimento alla relativa destinazione logistica, è corredata anche dal documento descrittivo e motivato di cui al primo periodo;

b) l'invito a partecipare, anche in modalità telematica, ad una apposita riunione per la co-pianificazione.

4. Nel corso della riunione o delle riunioni successive alla prima, ove necessarie, il comune può impegnarsi a modificare il documento di cui al comma 3, lettera *a)*, laddove tale modifica risulti funzionale a conseguire l'intesa. La previsione di cui al primo periodo si applica anche nei casi di presentazione di proposte di piani attuativi, salva disponibilità del proponente, per quanto di competenza, per piani di iniziativa privata, nel rispetto del termine di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 12/2005, per la relativa adozione.

5. Alla riunione convocata e gestita dal comune ai sensi della lettera *b)* del comma 3 partecipano:

a) la regione, in caso di aree che potrebbero comportare insediamenti logistici con superficie operativa superiore a venti ettari o di insediamenti localizzabili in ambiti territoriali interprovinciali;

b) la Città metropolitana di Milano o la provincia territorialmente interessata.

6. Il comune invita alla riunione di cui al comma 5, con ruolo consultivo, i rappresentanti dei comuni limitrofi e di quelli comunque territorialmente interessati, nonché i rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative delle imprese del settore. Nel caso in cui la proposta per l'adozione di un piano attuativo sia d'iniziativa privata, il comune può invitare anche il proponente.

7. Gli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 valutano le indicazioni contenute nel documento comunale di cui al comma 3, lettera *a)* o nella proposta di piano attuativo presentata rispetto, in particolare, ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all'art. 3 e alle previsioni del PTCP o del PTM, e segnalano, se del caso, le prescrizioni da recepire ai fini dell'adozione della variante o del nuovo documento di piano, anche laddove il piano attuativo introduca tale variante. In caso di proposta di piano attua-

tivo conforme al PGT, gli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 valutano la proposta rispetto, in particolare, ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all'art. 3 e alle previsioni del PTCP o del PTM, ai fini dell'adozione comunale del piano attuativo.

8. L'intesa di co-pianificazione non può essere sottoscritta in caso di valutazione negativa espressa da almeno uno degli enti di cui al comma 7.

9. A seguito della sottoscrizione dell'intesa di co-pianificazione la regione, la città metropolitana o la provincia territorialmente interessata valutano la compatibilità di quanto adottato dal comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, commi 5, 7 e 8, e dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 12/2005, sulla base degli esiti di tale intesa.

10. Le modalità di svolgimento della procedura per l'intesa di co-pianificazione di cui al presente articolo e il ruolo del rappresentante regionale nel contesto di tale procedura, in particolare rispetto alla partecipazione alle riunioni e alle valutazioni assunte ai fini dell'eventuale sottoscrizione dell'intesa, sono specificati con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Non si ricorre alla procedura per l'intesa di co-pianificazione in caso di presentazione di piani attuativi, anche in variante, riferiti a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale localizzati all'interno degli ambiti territoriali idonei. Qualora un piano attuativo introduca una variante riferita alla destinazione logistica ai sensi del primo periodo, la relativa valutazione di compatibilità è effettuata dopo l'adozione ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 12/2005; per i piani attuativi che riguardano aree dismesse, da rigenerare o da bonificare, il termine per la valutazione di compatibilità, di cui al presente periodo, è ridotto di un terzo.


Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. La giunta regionale approva i criteri e gli indirizzi di cui all'art. 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono sospesi, fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dei criteri e degli indirizzi regionali di cui al comma 1, i procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione o l'ampliamento degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, di cui all'art. 1, le cui istanze siano presentate tra il sessantesimo giorno antecedente all'entrata in vigore della presente legge e la data di pubblicazione di tali criteri e indirizzi. Le istanze relative ai procedimenti di cui al primo periodo riguardano procedure volte a conseguire l'adozione del piano attuativo o l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti le cui istanze siano state presentate prima del sessantesimo giorno precedente alla data di entrata in vigore della stessa legge.

3. A seguito della pubblicazione nel BURL della deliberazione di approvazione dei criteri e degli indirizzi regionali di cui al comma 1, alle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 2 si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.



4. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti, di cui all'art. 1, riferiti ad aree destinate ad attività logistiche ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge regionale n. 12/2005, localizzati o in ambiti di rigenerazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere *e-quinquies*) ed *e-sexies*), o dell'art. 8-bis, comma 1, della legge regionale n. 12/2005, o in aree dismesse, per i quali venga presentata istanza prima della data di pubblicazione nel BURL dei criteri e degli indirizzi regionali di cui al comma 1.

5. Le province definiscono gli ambiti territoriali idonei di cui all'art. 1, comma 4, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nel BURL della deliberazione di cui al comma 1. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alla Città metropolitana di Milano, previa rivalutazione, effettuata da tale ente, in sede di Conferenza permanente regione-città metropolitana di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 32/2015, sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 1, delle indicazioni fornite dal PTM sugli insediamenti logistici di portata sovracomunale di cui all'art. 5, comma 4, della stessa legge regionale n. 32/2015.

6. Dopo la pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, le proposte di variante al PGT sulla destinazione d'uso per le attività di logistica, ivi incluse le proposte di variante di cui all'art. 5, comma 1, indicano espressamente se sono riferite a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale ai sensi della presente legge e, conseguentemente, ai fini della realizzazione degli insediamenti logistici di cui alla presente legge non si applica la previsione di cui alla lettera *g*) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2005.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 si applicano anche ai piani attuativi presentati dalla data di pubblicazione nel BURL della deliberazione di approvazione dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'art. 3 e riferiti a destinazioni d'uso logistico di rilevanza sovracomunale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge e dell'art. 8, comma 2, lettere *e-quinquies*) ed *e-sexies*), della legge regionale n. 12/2005, già previste nei documenti di piano alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definisce le modalità di coordinamento tra le procedure di cui all'art. 4, comma 6;

b) specifica le modalità di svolgimento della procedura per l'intesa di co-pianificazione e il ruolo del rappresentante regionale nel contesto della procedura di cui all'art. 5, comma 10.

9. In caso di mancata definizione degli ambiti territoriali idonei, da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, entro il termine di cui al primo periodo del comma 5, il presidente della giunta regionale o l'assessore regionale competente, se delegato, assegna all'ente locale inadempiente un congruo termine, comunque non inferiore a due mesi, per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la giunta regionale, sentito l'ente locale inadempiente, in caso di perdurante inadempimento nomina, entro i successivi quarantacinque giorni, un commissario *ad*

acta che assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di definizione degli ambiti, con facoltà di avvalersi, a supporto, degli uffici della città metropolitana o della provincia territorialmente interessata, nonché di quelli regionali, ove necessario per la definizione degli ambiti territoriali idonei. Il commissario *ad acta* è nominato per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta. Gli eventuali oneri derivanti dall'attività del commissario sono a carico dell'ente locale inadempiente.

10. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano anche ai programmi integrati di intervento la cui approvazione è effettuata con la procedura di cui all'art. 14 della legge regionale n. 12/2005, laddove in tali programmi sia compresa la destinazione funzionale logistica per la realizzazione degli insediamenti di rilevanza sovracomunale di cui all'art. 1, comma 2.

11. Ai fini del raccordo con le previsioni della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), l'intesa di co-pianificazione di cui all'art. 5 della presente legge è coordinata, in caso di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale compresi in accordi di programma di interesse regionale, ivi inclusi quelli di cui all'art. 92 della legge regionale n. 12/2005, all'interno del procedimento volto all'approvazione dell'accordo stesso.

12. I criteri e gli indirizzi previsti dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 3, comma 1, costituiscono, altresì, linee guida per i comuni ai fini delle valutazioni di competenza in riferimento alle proposte di localizzazione di insediamenti logistici aventi superficie operativa superiore a un ettaro e fino a tre ettari.

Art. 7.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 agosto 2024

FONTANA

ALPARONE

24R00305



REGOLAMENTO REGIONALE 31 maggio 2024, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5 «Regolamento di attuazione del Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 23 del 4 giugno 2024)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Modifiche al regolamento regionale n. 5/2020

1. Al regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5 «Regolamento di attuazione del Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)» sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 5 dell'art. 2, dopo le parole: «comma 5,» sono inserite le seguenti: «lettera a),»;

b) al comma 5-bis dell'art. 2, le parole: «venerdì, sabato e domenica» sono sostituite dalle seguenti: «venerdì, sabato, domenica e festivi»;

c) il comma 6 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«6. Le giornate di cui al comma 5 e al comma 5-bis sono comunicate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si svolge l'attività agrituristica con almeno dieci giorni di anticipo per eventi programmabili. Solo in caso di esigenze imprevedute, quali, ad esempio, prenotazioni *last-minute* o arrivi di ospiti in numero superiore alle prenotazioni, la comunicazione relativa alle disposizioni di cui al comma 5, lettera *b)* e al comma 5-bis può avvenire nelle quarantotto ore successive.»;

d) alla lettera *e)* del comma 12 dell'art. 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «aventi la denominazione di centri privati di pesca (CPP) secondo le disposizioni del regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 (Regolamento di attuazione del titolo IX «Disposizioni sull'in-

cremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale).»;

e) il comma 4-bis dell'art. 6 è abrogato;

f) il terzo periodo del comma 1 dell'art. 7 è sostituito dal seguente: «I documenti fiscali devono riportare l'indicazione puntuale della natura, della qualità e della quantità dei prodotti trasferiti e del relativo importo, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia fiscale.»;

g) alla rubrica dell'art. 8, la parola: «alloggio» è sostituita dalla seguente: «ospitalità»;

h) al comma 1 dell'art. 8, la parola: «alloggio» è sostituita dalle seguenti: «ospitalità in alloggi o in spazi aperti»;

i) al comma 4 dell'art. 10, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

j) la rubrica dell'art. 15 è sostituita dalla seguente: «(Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dall'imprenditore ittico)»;

k) il comma 1 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dall'imprenditore ittico di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) deve essere assicurata la prevalenza del tempo di lavoro dedicato all'attività di pesca quantificata secondo i parametri definiti con il decreto dirigenziale recante le modalità di calcolo delle unità di lavoro annuo.»;

l) al numero 1 della lettera *a)* del comma 2 dell'art. 18 la parola: «svolte» è sostituita dalle seguenti: «riportate nel certificato di connessione»;

m) la lettera *l)* del comma 2 dell'art. 18 è soppressa.


Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 31 maggio 2024

FONTANA

24R00306





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 1 0 4 *

€ 2,00

